



Comune di Lecco

## REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

*(approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 29 settembre 2014, n.61)*

### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di interventi di assistenza economica nell'ambito del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia a favore di persone sole e famiglie, al fine di concorrere al superamento di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione e di favorire il miglioramento delle condizioni di vita, garantendo ad ogni cittadino un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita (*L.R. 1/2000; Legge 328/2000; L.R.3/2008*).

L'erogazione di tali interventi di assistenza economica viene attuata compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

A tal fine si applica il Decreto Legislativo 31.03.98 n. 109 per il periodo della sua vigenza e, a seguire, il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013

### **Art. 2 - FINALITÀ**

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza dignitosa e per favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi predisposti intendono comunque essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

### **Art. 3 - DESTINATARI**

Hanno diritto ad accedere agli interventi di assistenza economica i residenti nel territorio comunale e i soggetti previsti dalla Legge Regionale 1/2000 (art. 4 commi 13 e 14)<sup>1</sup> che siano in condizioni di disagio economico derivante da mancanza o inadeguatezza del reddito rispetto al soddisfacimento dei bisogni primari di vita del nucleo familiare.

---

<sup>1</sup> **L.R. n.1/2000**

**ART. 4 c.13:** I residenti nei comuni della Lombardia, siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri, sono destinatari delle prestazioni erogate dal sistema regionale dei servizi sociali, alle condizioni e sulla base dei requisiti e delle priorità stabilite dalla legislazione vigente e dalla programmazione regionale.

**ART.4 c. 14:** Le prestazioni sono assicurate altresì ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio regionale, siano essi cittadini dell'Unione Europea o stranieri, allorché si trovino in condizioni di difficoltà o in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, ferma restando la possibilità di rivalsa sugli obbligati per la copertura dei costi non direttamente sostenuti dall'utente. Resta comunque salvo quanto previsto dalla legge 6 marzo 1998, n.40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Viene inoltre individuato un indice di bisogno per l'accesso alle prestazioni di natura economica che permetta la valutazione - da parte del servizio competente - dell'istanza presentata.

Il Comune di Lecco assume quale indice di bisogno il valore I.S.E.E. pari a € 7.500,00 tenuto conto in particolare di quei soggetti inabili al lavoro<sup>2</sup> e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore.

Gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento possono essere erogati anche in deroga all'indice di bisogno di cui sopra, sulla base del progetto individuale.

La Commissione competente, di cui all'articolo 11, u.c., del presente regolamento, potrà valutare eventuali altre deroghe in merito.

Sono da considerare esclusi dall'intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio (ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento);
- non presentino la documentazione richiesta.

#### **Art. 4 - FORME DI INTERVENTO**

Gli interventi economici si articolano in:

- 1) assistenza economica finalizzata – programmi di integrazione sociale personalizzati
- 2) borse lavoro
- 3) intervento indifferibile e/o urgente
- 4) agevolazioni tariffarie

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati **possono essere erogati mediante:**

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale ed eventualmente quietanzato da terzi;
- b) la corresponsione di una cifra in denaro con gestione da parte del Servizio Sociale del Comune di Lecco per conto del nucleo familiare indigente non in grado di provvedervi;
- c) la corresponsione dei buoni pasto da utilizzarsi presso la mensa comunale;
- d) la liquidazione diretta di fatture o bollette con mandato emesso a nome del beneficiario e direttamente a favore del creditore;
- e) l'esenzione da tariffe o tributi gestiti da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale, in armonia con i vigenti regolamenti di settore in materia, mediante comunicazione dei nominativi degli aventi diritto ai competenti Servizi Comunali (es. tari).

---

<sup>2</sup> Incollocabili al lavoro e per i quali non sia proponibile un progetto lavorativo

## **Art. 5 - ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA – PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONALIZZATI**

Il programma di integrazione sociale personalizzato è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia anche attraverso la rimozione delle cause che hanno determinato l'eventuale venir meno delle condizioni di autonomia economica, evitando la dipendenza dal circuito assistenziale.

Il programma deve prevedere l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, di natura socio-occupazionale) sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità) a partire sia da richieste avanzate dall'interessato, che da proposte del servizio.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del programma personalizzato sono concordati tra il Servizio e le persone coinvolte. Tali accordi sono espressi e formalizzati attraverso apposito patto da sottoscrivere e rispettare.

Qualora ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, secondo la valutazione del Servizio, il programma personalizzato di integrazione sociale può prevedere, per il perseguimento degli obiettivi individuati, l'erogazione all'assistito di un contributo economico per tutta la durata del progetto. L'entità del contributo è determinata dal Direttore di Settore sulla base della proposta avanzata dal responsabile del Servizio.

La natura esclusivamente assistenziale si conserva anche qualora il progetto preveda il coinvolgimento dell'assistito in attività socialmente utili o socio-occupazionali. L'erogazione del contributo assistenziale non è soggetta ad alcuna ritenuta fiscale.

L'accesso a proposte socio-occupazionali di utilità sociale previste dai programmi di integrazione sociale personalizzati non dà luogo all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro né con l'ente né con l'eventuale soggetto gestore dell'attività, di conseguenza non dà diritto a benefici derivanti da tale rapporto (es. ferie, TFR...).

Lo strumento potrà essere utilizzato anche per soggetti non residenti a Lecco su delega dei comuni al Comune di Lecco quale ente capofila di accordi territoriali

I soggetti ammessi ai programmi di integrazione sociale hanno l'obbligo di:

- rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto relativo al programma
- per i soggetti di età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare le eventuali proposte lavorative o socio-occupazionali anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi sottoscritti, il Comune sospenderà o ridurrà le prestazioni precedentemente definite.

## **Art. 6 - BORSE LAVORO**

La borsa lavoro è un intervento economico che viene erogato a persone in età lavorativa per le quali siano stati formulati da parte dei Servizi specialistici socio-sanitari e/o dal Servizio Sociale comunale, progetti individuali che prevedono anche un percorso di tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi del D.M.n. 142/98.

La borsa lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale, e può avere durata massima di un anno, rinnovabile all'esigenza per altri 12 mesi.

L'entità della Borsa Lavoro sarà stabilita dal Direttore di Settore sulla base della proposta avanzata dal Direttore di Servizio competente e prevista nel progetto individuale.

La borsa lavoro prevede copertura assicurativa Inail e RC a carico dell'Ente. Sono fatti salvi eventuali altri interventi previsti sulla base di normative nazionali e regionali, nonché accordi assunti a livello locale, nell'ambito della gestione associata dei servizi, che regolino diversamente questa tipologia d'intervento.

### **Art. 7- INTERVENTO INDIFFERIBILE E/O URGENTE**

Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende l'erogazione di un contributo economico - pari ad un valore massimo di € 100,00 - erogato unatantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori problematiche.

### **Art. 8 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

Nelle situazioni di disagio socio-economico di persone sole o nuclei familiari con reddito ISEE di cui all'art. 3 del presente regolamento, potrà essere richiesta la riduzione o l'esenzione dal pagamento delle rette e delle tariffe per i servizi comunali.

Per dette agevolazioni si rinvia agli specifici regolamenti comunali.

Sono erogabili per la durata di un anno, rinnovabili e compatibili con altri interventi di assistenza economica.

### **Art. 9 - MODALITÀ DI RICHIESTA DEGLI INTERVENTI**

La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata, su apposito modulo, presso il Servizio Sociale competente.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione ed in particolare sono richiesti:

- dichiarazione ISEE o ISEE corrente (\*) del nucleo familiare;
- autocertificazione da cui risulti la situazione personale e familiare del richiedente;
- eventuali ricevute di affitto o del mutuo per la prima casa;
- eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
- ultima busta paga di ogni familiare occupato e/o modello Obis M;
- ultimo estratto conto bancario
- se disoccupato iscrizione al Centro per l'Impiego;
- permesso/carta di soggiorno se dovuta;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.

(\*) di cui al DPCM 05.12.2013 n. 159

Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto beneficiario di intervento di assistenza economica di cui al presente

regolamento ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

## **Art. 10 - CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C.<sup>3</sup> sono, ove possibile, contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale.

In questa occasione verrà valutata la possibilità di far fronte, da parte dei parenti, alle esigenze di carattere economico e/o assistenziale (art.443 del C.C.<sup>4</sup>) avanzate dal richiedente.

A tal fine potrà essere richiesta una documentazione da cui risulti la condizione economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

## **Art. 11 - ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO**

L'istruttoria, la valutazione della richiesta e la definizione del progetto di intervento spettano all'Assistente Sociale che è responsabile dell'istruttoria.

Il responsabile dell'istruttoria elabora una relazione di proposta di intervento di assistenza economica, comprendente la presentazione della situazione sociale, familiare ed economica, gli interventi in atto anche da parte di altri Servizi, il progetto di intervento con l'indicazione del tipo di contributo, della durata, della decorrenza e dell'entità.

È fatto obbligo agli operatori dei servizi incaricati dell'istruttoria di verificare se ricorrono le condizioni per richiedere l'intervento, anche integrativo, di altri Enti eventualmente competenti, nonché se siano già in atto.

---

3

**ART.433 CC Persone obbligate:** All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1. il coniuge
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

**ART. 434 CC Cessazione dell'obbligo tra affini:** L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

**ART. 436 CC Obbligo tra adottante e adottato:** L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

**ART. 437 CC Obbligo del donatario:** Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remuneratoria.

**Inoltre ARTT. da 438 a 448 Codice Civile**

<sup>44</sup> **ART. 443 CC Modo di somministrazione degli alimenti:** Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Laddove prevista, la proposta di intervento viene siglata dal Direttore di Servizio e trasmessa al Direttore di Settore per l'approvazione e la successiva formalizzazione del provvedimento.

L'esito del procedimento verrà comunicato per iscritto ai richiedenti.

Il procedimento amministrativo per la valutazione della domanda, se completa di tutta la documentazione richiesta, avrà la durata massima di 60 giorni dalla data di protocollazione della stessa.

Per la valutazione di particolari situazioni sociali ed economiche viene istituita una apposita **COMMISSIONE DI VALUTAZIONE** composta dal Direttore del Settore Politiche Sociali e dai Direttori di Servizio.

Alla Commissione, su proposta motivata da parte del Direttore del Servizio competente, è riservata la facoltà di concedere l'erogazione di interventi di assistenza economica anche in deroga alle prescrizioni previste dal presente Regolamento.

## **Art. 12 - VERIFICA E CONTROLLI**

Sulle istanze di richiesta di contributo economico presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal vigente Regolamento per i Controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione e di Atti di Notorietà. (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 17-05-2005)

## **Art. 13 - AZIONE DI RIVALSA**

I cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi economici da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le eventuali conseguenze di carattere penale ai sensi degli artt. 31<sup>5</sup>6 ter e 640 bis del Codice Penale.

L'interessato inoltre perderà il diritto a eventuali successive prestazioni di assistenza economica.

## **Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei dati dei soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, avviene in conformità alla normativa di legge (D. Lgs.196/03 e successive modificazioni e integrazioni).

---

<sup>5</sup>

### **Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito;

### **Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

## **Art. 15 - NORME TRANSITORIE FINALI**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione.

Le norme del presente Regolamento non trovano applicazione per quanto riguarda le integrazioni/contributi in conto retta per il ricovero presso strutture residenziali assistite.